

ALLEGATO "C"  
REP.33324 RACC.13148  
STATUTO

dell'Associazione "RETE LIBERALE per la DEMOCRAZIA LIBERALE"

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - 1. L'Associazione politica denominata "RETE LIBERALE per la DEMOCRAZIA LIBERALE", costituita con atto in Notaio Silverio Magno del 5 gennaio 2018, è un'associazione di cittadini italiani e dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che, attraverso iniziative di carattere culturale, sociale, politico ed elettorale, si propone lo scopo di promuovere in Italia gli ideali liberaldemocratici.

2. A tal fine, nel rispetto dell'art. 49 della Costituzione e ai sensi degli art. li 2 e segg. del D. L. 28.02.2013 n. 149 (convertito in L. 21.02.2014 n 13) e successive modifiche, l'Associazione intende concorrere alla determinazione della politica nazionale ed europea, ispirandosi al principio della Libertà, quale supremo regolatore di ogni attività pubblica e privata, e si riconosce nel Manifesto di Oxford del 1947, nella Carta di Roma del 1981, nell'Agenda Liberale per il XXI secolo di Oxford del 1997 e nel Manifesto di Andorra del 2017.

Art. 2 - 1. L'associazione si dà il seguente simbolo:

"cerchio avente bordo esterno blu con dodici stelle gialle, e all'interno, la scritta concentrica "LIBERALI DEMOCRATICI RIFORMATORI ITALIANI" su fondo bianco, che racchiude, nella parte superiore, le parole "RETE LIBERALE" su fondo tricolore verde-bianco-rosso, e nella parte inferiore una rete stilizzata".

2. A tale simbolo potranno essere aggiunte le parole "per la DEMOCRAZIA LIBERALE".

3. Il predetto simbolo e le denominazioni di Rete Liberale e di Democrazia Liberale risultano depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico rispettivamente in data 11 febbraio 2014 col n. 302014902232347 e in data 2 luglio 2014 col n. 302014902275198, e sono poi stati entrambi registrati in data 27 ottobre 2016 coi rispettivi numeri 0001670239 e 0001670238,

4. Le denominazioni di RETE LIBERALE e di "DEMOCRAZIA LIBERALE", e il simbolo di cui sopra, sia congiuntamente sia disgiuntamente, potranno essere utilizzati, in qualsiasi forma, dimensione, carattere e colore, anche congiuntamente o collateralmente ad altri simboli o denominazioni, per identificare l'Associazione in tutte le sue attività, ivi compresa le elezioni europee, politiche regionali, amministrative alle quali deciderà di partecipare con apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - 1. La sede legale dell'associazione è stabilita in Messina.

2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento



della sede legale dell'Associazione e/o l'apertura e/o chiusura di sedi secondarie e uffici di rappresentanza.

**Art. 4 - 1.** L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di rivitalizzare la tradizionale presenza liberale in Sicilia e specificatamente nella provincia di Messina, e poi di operare per la riunificazione di tutti i soggetti politici italiani che s'ispirano alla cultura liberaldemocratica, e intende aderire in sede europea al partito Alleanza dei Liberali Democratici Europei (ALDE), e in sede internazionale a Liberal International (L. I.).

2. L'Associazione adotta come metodo di lavoro quello della discussione critica, della democratica determinazione di ogni decisione collegiale e della successiva verifica della sua validità

**Art. 5 - 1.** La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei soci fondatori.

2. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare il collegamento e/o l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche che perseguano gli scopi di cui agli articoli 1 e 4, sulla base di apposite convenzioni.

#### TITOLO II - SOCI

**Art. 6 - 1.** L'associazione si compone di soci promotori, fondatori ed effettivi:

2. Possono partecipare alle attività dell'Associazione anche gli aderenti che, pur non avendo la qualità di soci, dichiarino di volere contribuire all'affermazione degli scopi dell'Associazione.

3. Possono inoltre essere nominati anche dei soci sostenitori, ai sensi dell'art. 14, e soci onorari, ai sensi dell'art. 16.

**Art. 7 - 1.** Soci promotori sono coloro che risultano intervenuti nell'atto costitutivo, e come tali d'ora in avanti saranno anch'essi denominati quali soci fondatori.

2. Sono inoltre soci fondatori anche quelli che ne faranno richiesta e verranno accettati come tali dal Consiglio Direttivo Provvisorio, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il termine del 31 dicembre 2018, e saranno equiparati a tutti gli effetti ai soci promotori.

3. Essi partecipano all'Adunanza Generale e all'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi; fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente ai rappresentanti dei soci effettivi.

4. Essi sono tenuti a contribuire alla nascita e alla vita dell'Associazione col pagamento di una quota iniziale da essi stessi stabilita all'atto della costituzione e di una quota periodica stabilita dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8 - 1.** Soci effettivi sono coloro la cui domanda in tal senso sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che in

proposito delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 9** - Ogni socio assume l'obbligo di rispettare tutte le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti sociali, nonché tutte le decisioni e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze, e libera inoltre l'Associazione ed i suoi Organi da ogni e qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella per gli infortuni che potessero occorrere sia all'interno dei locali sociali, sia all'esterno nel corso di manifestazioni organizzate dall'Associazione

**Art. 10** - 1. Gli aderenti sono coloro che, senza esserne soci ma partecipando a una manifestazione pubblica dell'Associazione, dichiarino di aderire alle sue iniziative e di volere contribuire dall'esterno all'affermazione dei suoi programmi.

2. A tal fine, sempre che la loro dichiarazione sia previamente accettata dal Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare alle successive iniziative dell'Associazione.

3. Gli aderenti non sono tenuti a versare alcun contributo all'Associazione.

**Art. 11** - 1. Tutti i soci fondatori ed effettivi, in regola col pagamento di eventuali contributi, e i soci sostenitori e onorari, hanno il diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea dei Soci;
- b) di frequentare i locali sociali negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) di servirsi del materiale sociale che sia stato messo a loro disposizione;
- d) di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) di presentare per iscritto richieste e proposte agli Organi dell'Associazione.

**Art. 12** - 1. Ogni socio fondatore ed effettivo è tenuto al pagamento dei contributi che possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. Il contributo dei soci effettivi non può essere superiore a un terzo di quello stabilito per i soci fondatori.

3. Il mancato pagamento, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza del socio per morosità.

**Art. 13** - 1. Il socio, fondatore o effettivo, che versi una quota aggiuntiva rispetto a quella ordinaria stabilita per la sua categoria, acquisisce l'ulteriore qualifica di socio sostenitore.

2. Il socio effettivo sostenitore può essere cooptato a pieno titolo tra i soci fondatori, assumendone diritti e obblighi, con decisione adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 14** - 1. In casi di assoluta necessità il Consiglio



Direttivo può stabilire a carico dei soci fondatori ed effettivi, un contributo straordinario, che per i soci effettivi non potrà comunque essere superiore a un terzo di quello stabilito per i soci fondatori.

Art. 15 - 1. Il Consiglio Direttivo, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di socio onorario a tutte quelle persone che abbiano spiegato una particolare e meritoria attività a favore dei principi ispiratori e degli scopi dell'Associazione.

2. I soci onorari hanno i diritti previsti dall'art. 11 del presente Statuto, e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota o contributo.

Art. 16 - 1. Oltre che con la morte e con l'interdizione, la qualifica di socio si perde, con effetto, rispettivamente, dalla presa d'atto, dalla dichiarazione o dalla decisione:

- per dimissioni, di cui prende atto il Consiglio Direttivo;
- per morosità, che viene dichiarata dal Consiglio Direttivo
- per esclusione, causata dal venir meno dei requisiti di ammissione o da incompatibilità rispetto alle finalità e agli interessi dell'Associazione, su cui decide in prima istanza il Collegio dei Probiviri, ed in ultima istanza l'Assemblea.

2. Chi abbia perduto la qualifica di socio è comunque tenuto al pagamento della quota associativa di competenza per tutto l'anno finanziario in corso a quel momento, salvo che si tratti di socio deceduto od interdetto.

### TITOLO III - ORGANI

Art. 17 - 1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Politico;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - 1. L'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi è l'organo deliberativo ordinario dell'Associazione.

2. Essa si riunisce:

a) In via ordinaria:

- ogni due anni in occasione dell'elezione dei soci fondatori ed effettivi che dovranno comporre il Consiglio Direttivo, e per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- ogni anno, per discutere il programma delle attività per l'anno successivo;

b) In via straordinaria:

- su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei soci fondatori ed effettivi;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- qualora, su proposta del Consiglio Direttivo, sia



chiamata a deliberare il collegamento e/o l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche;  
- in caso di reclamo avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;

qualora si debba deliberare sulla modifica del presente Statuto.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con e-mail contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima; in caso di assemblea totalitaria si può prescindere dalle formalità della sua convocazione. E' consentita la partecipazione all'assemblea mediante collegamenti audio/video.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci in regola col pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

5. Ciascun socio può ricevere sino a due deleghe, conferite per iscritto o per posta elettronica certificata.

6. Le deliberazioni si prendono sempre a maggioranza semplice dei presenti, salvo che non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.

7. Le votazioni avvengono in modo palese; per la nomina di persone si adotta lo scrutinio segreto, salvo che vi sia unanimità.

**Art. 19. - 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente dell'Associazione; ad esso compete ogni decisione di natura generale riguardante l'attività dell'Associazione.


2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di 23 soci fondatori e effettivi, e viene eletto nella misura di due terzi tra i soci fondatori e di un terzo tra i soci effettivi, con separate votazioni, che possono avvenire per consenso unanime ovvero, in mancanza, con voto segreto limitato ai due terzi degli eligendi di ciascuna categoria; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del plenum.

3. Gli eventuali soci sostenitori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, anche in deroga al numero massimo dei suoi componenti e alle quote di genere.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche verbale, del Presidente, in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga il Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. E' consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante collegamenti audio/video.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché si dia atto che tutti i suoi componenti siano stati convocati-



7. Le sue deliberazioni si prendono sempre a maggioranza semplice dei presenti, salvo che non sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.

8. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, sino a tre Vice Presidenti, il Segretario Politico, sino a tre vicesegretari e gli incaricati di settore; su proposta del Presidente, può inoltre nominare un Presidente Onorario, in ragione dei meriti acquisiti nella diffusione del Liberalismo.

9. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Tesoriere scegliendolo anche tra i soci esterni al Consiglio Direttivo; in tal caso egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

10. Il Consiglio Direttivo può deliberare, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, norme regolamentari di esecuzione nell'ambito dei principi dello Statuto, e può costituire commissioni di studio e di lavoro, nominandone i responsabili.

11. Tutte le cariche interne, come sopra elette, costituiscono collegialmente la **Giunta Esecutiva**, che in casi di urgenza può adottare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione immediatamente successiva.

**Art. 20 - 1.** Il **Presidente** è il garante dell'unità dell'associazione per l'attuazione dei principi degli scopi statutari.

2. Condivide col Segretario Politico, e può esercitarla anche disgiuntamente, la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti gestionali, organizzativi, elettorali e politici, salva restando la rappresentanza legale esclusiva del tesoriere nell'ambito di sua competenza.

3. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano.

**Art. 21 - 1.** Il **Segretario Politico** è il responsabile politico e organizzativo dell'Associazione e ha il compito di eseguire le deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione; da lui dipendono gli uffici ed il personale dell'Associazione.

2. Condivide col Presidente, e può esercitarla anche disgiuntamente, la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti gestionali, organizzativi, elettorali e politici, salva restando la rappresentanza legale esclusiva del tesoriere nell'ambito di sua competenza.

3. Spetta al Segretario Politico, d'intesa col Presidente, la nomina, revoca, sostituzione dei responsabili dell'Associazione negli ambiti locali, ai quali è affidato il compito di promuovere la nascita, lo sviluppo e le iniziative dell'Associazione nel rispettivo ambito territoriale.



**Art. 22 - 1.** Il **Tesoriere** ha l'esclusiva responsabilità delle entrate, delle spese e del patrimonio dell'Associazione; tutte le entrate devono essere da lui acquisite, tutte le spese devono essere da lui disposte, e tutti gli impegni e i contratti devono essere da lui sottoscritti e autorizzati; a tal fine, ha la rappresentanza legale esclusiva dell'Associazione.

2. Il **Tesoriere** redige il bilancio consuntivo annuale e lo propone entro il 30 marzo di ogni anno al Consiglio Direttivo, che può emendarlo e quindi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi entro il 30 giugno.

3. Il **Tesoriere** partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se non ne faccia già parte ad altro titolo.

**Art. 23 - 1.** Tutti gli incarichi in seno all'Associazione sono gratuiti e non danno diritto ad alcun rimborso di spese, anche se sostenute nell'interesse dell'Associazione.

2. Tutti gli incarichi espressi dal Consiglio Direttivo hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e cessano, unitamente al Consiglio uscente, al momento in cui s'insedia il nuovo Consiglio.

**Art. 24 - 1.** Il **Collegio dei Proviviri** esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie, la cui giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.

2. Esso è composto da tre membri scelti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra cittadini, anche non soci, che abbiano particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica e che abbiano almeno quaranta anni di età.

3. Il Collegio decide con voto palese ed a maggioranza dei suoi componenti.

4. L'appartenenza al Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Proviviri delibera sui comportamenti dei soci, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell'Associazione, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica; in relazione alla gravità delle contestazioni, può irrogare le seguenti sanzioni: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione.

6. Contro le decisioni del Collegio dei Proviviri in materia di diritti e libertà degli iscritti, l'interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, all'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi, che decide definitivamente nella sua prima riunione immediatamente successiva.

#### **TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art. 25 - 1.** I mezzi patrimoniali dell'Associazione sono



costituiti dalle quote associative dei soci fondatori ed effettivi, dai contributi straordinari dei soci e dei terzi, dai proventi e residui di gestione di eventuali attività sociali.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati all'Associazione, sui quali potrà operare solo il Tesoriere pro-tempore, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Tesoriere pro-tempore, che ne assumono esclusiva responsabilità.

**Art. 26 - 1.** L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, e non abbisogna della redazione di bilancio preventivo.

2. Il bilancio consuntivo annuale, redatto dal Tesoriere, viene trasmesso entro il 30 marzo di ogni anno al Consiglio Direttivo, che può emendarlo e quindi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci fondatori ed effettivi entro il 30 giugno.

**Art. 27 - 1.** In caso di scioglimento dell'Associazione, il residuo attivo della liquidazione sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci fondatori, alla quale compete la nomina dei liquidatori.

#### **TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 28 - 1.** Il presente statuto potrà essere modificato e l'Associazione potrà essere sciolta soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei soci fondatori ed effettivi, appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché risulti che tutti siano stati previamente convocati con preavviso di almeno sette giorni.

#### **TITOLO VI - NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

**Art. 29 - 1.** Tutte le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione coi soci e cogli aderenti verranno fatte per posta elettronica, o, in mancanza di indirizzo mail dei destinatari, tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

**Art. 30 - 1.** Nell'attesa di potere procedere alla prima campagna di tesseramento, i soci promotori si sono costituiti in Consiglio Direttivo Provvisorio, e provvedono ad eleggere le cariche sociali.

2. In ogni caso di vacanza degli incarichi, provvede il Consiglio Direttivo, nella sua composizione pro-tempore.

3. il Consiglio Direttivo Provvisorio, resta in carica sino al 31 dicembre 2019, e in tale periodo, assumendo i poteri dell'Assemblea, può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il collegamento e/o l'adesione e/o la fusione con altre organizzazioni politiche che si riconoscano nei documenti di cui all'art. 1 e perseguano le finalità di cui all'art. 4.

**Art. 31. - 1.** Il Consiglio Direttivo Provvisorio, deliberando con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,



avrà facoltà di cooptare al suo interno uno o più dei nuovi soci fondatori, anche in deroga al numero massimo previsto dallo Statuto.

Art. 32 - 1. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte, di natura formale, che saranno ritenute necessarie per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 33 - 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile italiano in genere, e del Codice di Procedura Civile italiano per il Collegio Arbitrale, limitatamente a quello irrituale.

Per le norme di procedura e di votazione, si fa riferimento al regolamento del Senato della Repubblica Italiana.

F.to Filippo Cavaliere

Labruto Guglielmo

Marino Giovanni

Carlo Mastroeni

Edoardo Milio

Santi Nitopi

Restuccia Gaetano Pietro

Scibilia Giuseppe

Samuele Tardiolo

Paolo Giovanni Turiano

Sergio Sofia

Vincenzo Palumbo

notaio Silverio Magno





Santi Nitopi  
Restuccia Gaetano Pietro  
Scibilia Giuseppe  
Samuele Tardiolo  
Paolo Giovanni Turiano  
Sergio Sofia  
Vincenzo Palumbo  
notaio Silverio Magno  
Copia conforme all'originale  
Messina, li

08 GEN 2018



Allegato B  
33324 del Registro  
13148 della Raccolta



*Vincenzo...*

*Luigi...*